

LE OPERAZIONI DI FORMAZIONE DEL N.C.E.U.

(Angelo Pradella-Ingegnere Capo)

Generalità - Zone censuarie.-

La formazione del N.C.E.U.- disposta con il R.D.L. 13/4/1939, convertito nella legge 11/8/1939, n.1249, modificata dal D.L. 8/4/1948, n.514 - ha avuto lo scopo di:

- a) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita;
- b) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani.

Essa si è svolta attraverso le seguenti fasi: qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, accertamento, classamento, pubblicazione ed attivazione.

Le operazioni di formazione del N.C.E.U. sono state eseguite per comune amministrativo, ognuno dei quali costituisce una zona censuaria. Quando però è stato possibile nell'ambito di un comune individuare porzioni di territorio aventi caratteristiche distinte per fisionomia ambientale e per epoca e tipo delle costruzioni, il comune è stato suddiviso in tante zone censuarie quante sono queste porzioni di territorio e le operazioni di formazione sono state riferite anziché all'intero comune alle zone censuarie di esso.

La suddivisione del territorio dei comuni in zone

censuarie si è presentata particolarmente utile nei centri urbani di una certa consistenza, nei quali spesso i vari quartieri si differenziano fra loro notevolmente per caratteristiche ambientali e dei fabbricati, facilitando le operazioni di qualificazione e di classificazione delle quali si dirà in seguito.

Qualificazione.-

Secondo la definizione data dall'articolo 6 del regolamento per la formazione del N.C.E.U., la qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie, ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse.

Le varie categorie si identificano in ciascuna zona censuaria con riferimento al quadro generale delle categorie predisposto per tutto il territorio nazionale, nel quale gli immobili urbani sono stati divisi in tre grandi raggruppamenti:

I) immobili a destinazione ordinaria, a loro volta distinti in tre gruppi di categorie contrassegnate con le lettere A, B e C;

II) immobili a destinazione speciale (gruppo di categorie D), cioè gli immobili destinati ad opifici od in genere costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni;

III) immobili a destinazione particolare (gruppo di categorie E), comprendente le unità immobiliari che per la singolarità delle loro caratteristiche non sono raggruppabili in classi (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; fari; fortificazioni; fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, ecc.)

Fanno parte del primo raggruppamento, come si è accennato, tre gruppi di categorie, e cioè:

- il gruppo A che comprende le unità immobiliari urbane adibite ad abitazione;
- il gruppo B che comprende le unità adibite ad alloggi collettivi (collegi, convitti, conventi, ecc.);
- il gruppo C che comprende le unità adibite a negozi, botteghe, laboratori, magazzini, ecc.

Il II e III raggruppamento comprendono gli immobili contemplati dall'articolo 10 della legge istitutiva del N.C.E.U., immobili per i quali si è riconosciuto non applicabile il metodo catastale per classi e tariffe e per i quali pertanto la rendita catastale viene determinata per stima diretta.

Il quadro generale delle categorie è il seguente.

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA - Gruppo A.-

A/1 - Abitazioni di tipo signorile.

A/2 - Abitazioni di tipo civile.

A/3 - Abitazioni di tipo economico.

A/4 - Abitazioni di tipo popolare.

A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.

- A/6 - Abitazioni di tipo rurale
- A/7 - Abitazioni in villini.
- A/8 - Abitazioni in ville.
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
- A/10 - Uffici e studi privati.
- A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

Gruppo B.-

- B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.
- B/2 - Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'art.10 della legge).
- B/3 - Prigioni e riformatori.
- B/4 - Uffici pubblici.
- B/5 - Scuole, laboratori scientifici.
- B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9.
- B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.
- B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

Gruppo C.-

- C/1 - Negozi e botteghe.
- C/2 - Magazzini e locali di deposito.
- C/3 - Laboratori per arti e mestieri.

C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge).

C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge).

C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge).

C/7 - Tettoie chiuse od aperte.

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE - Gruppo D -

D/1 - Opifici.

D/2 - Alberghi e pensioni (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge).

D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge).

D/4 - Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche, rientrino nell'art. 10 della legge ed abbiano fine di lucro).

D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione (semprechè abbiano le caratteristiche per rientrare

nell'art. 10 della legge).

D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (semprechè per le loro caratteristiche rientrino nell'art. 10 della legge ed abbiano fine di lucro).

D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni,

D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio.

III - IMMOBILE A DESTINAZIONE PARTICOLARE - Gruppo E.-

E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.

E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.

E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale.

E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.

E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

Classificazione.-

Si esegue, come è stato detto, solo per i gruppi di categorie A, B e C, e consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla rendita catastale riferita all'unità di consistenza e cioè delle condizioni fisiche ed economiche che concorrono alla formazione sia del reddito lordo che delle spese ordinarie afferenti alle unità stesse.

Per distinguere le varie classi di ogni categoria si adotta una numerazione ordinale aperta -cioè non limitata - verso l'alto, nella quale la prima classe, a differenza di quanto avviene nel Catasto terreni, è attribuita al grado di merito più basso.

Poichè l'Amministrazione ha adottato il criterio per il quale fra ogni classe e la successiva la differenza di merito deve essere dell'ordine del 20% della tariffa della classe inferiore, si può verificare l'esistenza di classi intermedie "vuote", nelle quali per il momento non sono rappresentate unità immobiliari, ma nelle quali in futuro potranno essere classate unità di nuova costruzione, aventi caratteristiche intermedie fra quelle riscontrabili nelle unità accertate nelle classi che delimitano inferiormente e superiormente la classe o le

classi vuote.

Determinato il numero delle classi nelle quali ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi devono essere comprese.

Eseguite le operazioni anzidette, viene compilato il quadro delle categorie e classi della zona censuaria il quale contiene l'elencazione delle categorie riscontrate nella zona stessa, le classi in cui ciascuna è stata suddivisa ed i dati di identificazione e descrizione delle unità immobiliari scelte come unità tipo per ciascuna classe.

I quadri delle categorie e classi sono sottoposti all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura prescritta dalla legge e dal regolamento.

Formazione delle tariffe.-

Viene eseguita solo per le categorie A, B e C poichè per le categorie D ed E la rendita catastale delle singole unità viene determinata, come si è detto, con stima diretta.

Per ogni classe la tariffa esprime in moneta legale la rendita catastale riferita all'unità di consistenza (vano per il gruppo di categorie A, metro cubo per il gruppo B, metro quadrato per il gruppo C).

Il regolamento precisa che le tariffe sono determina-

te con riferimento ai prezzi medi correnti nel triennio 1937-39 e che gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento ad unità immobiliari le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria della rispettiva classe, ed infine, che non devono essere presi in considerazione i redditi eccezionali dipendenti da situazioni particolari del proprietario o del locatario.

Si desume da ciò che le tariffe devono essere determinate con riferimento alle condizioni di ordinarietà.

La determinazione delle tariffe deriva dalla determinazione della rendita catastale di concrete unità immobiliari di ciascuna classe, rapportata alla rispettiva consistenza. Al riguardo l'articolo 9 della legge istitutiva del N.C.E.U. prescrive:

"La rendita catastale è la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa e perdita eventuale. Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonchè per imposte, sovrainposte e contributi di ogni specie.

La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Per la formazione del Catasto si farà riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-39."

Da tale definizione si deduce che la rendita catastale è:

- lorda perchè non depurata da imposte, sovrainposte e contributi di ogni specie;
- media perchè scaturisce dalla considerazione dei redditi di un congruo numero di anni;
- ordinaria perchè non deve tener conto di eventi eccezionali di qualunque natura.

Pertanto la rendita catastale differisce dal beneficio fondiario solo perchè è al lordo dei carichi tributari.

Ne consegue che tutti i metodi validi per la determinazione del beneficio fondiario possono essere applicati per la determinazione delle rendite catastali.

In pratica l'Amministrazione ha adottato due metodi:

- a) quello del giusto fitto, ritratto o ritraibile, per le unità immobiliari appartenenti a categorie per le quali nella zona è in uso il sistema dell'affitto;
- b) quello del beneficio fondiario - commisurato all'interesse del capitale fondiario - per le unità immobiliari per le quali nella località manchi, od abbia carattere eccezionale, la concessione in fitto.

Nel primo caso la rendita catastale è data dal reddito fondiario annuo lordo dell'unità immobiliare diminuito dell'importo complessivo annuo delle spese di gestione e delle perdite eventuali.

Il reddito fondiario annuo lordo si ottiene dall'equo canone di fitto annuo con le seguenti aggiunte e detrazioni.

Aggiunte:

- interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario;
- spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'articolo 1609 del C.C., siano per patto contrattuale, o per consuetudine locale, attribuite al locatario, nonché le quote corrispondenti al costo degli eventuali miglioramenti che per patto contrattuale facciano carico al locatario;
- gli altri eventuali oneri assunti dal locatario.

Detrazioni:

- le spese sostenute dal proprietario per la fornitura di acqua potabile e per servizi in genere (riscaldamento, ascensore, portineria, ecc.);
- le spese di manutenzione previste dall'articolo 1609 del C.C. quando, per accordo, siano a carico del proprietario;
- il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi;
- la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare lo immobile a speciali esigenze del locatario.

Le spese di gestione e le perdite eventuali si riferiscono:

- alla manutenzione, conservazione ed amministrazione del capitale fondiario;
- agli sfitti ed alle inesigibilità.

Nel secondo caso, cioè quando per le unità immobilia-

ri in esame non esiste nella località un mercato dei fitti, la rendita catastale sarà data dalla seguente espressione:

$$Rc = \frac{Bf}{1 - a}$$

dove

Bf = beneficio fondiario da determinarsi come interesse del capitale fondiario, rappresentato dal valore venale dell'unità immobiliare.

a = aliquota percentuale complessiva per imposte, sovrainposte e contributi di ogni genere.

La tariffa di una classe è data dalla media aritmetica - arrotondata alla lira per le categorie del gruppo A ed ai cinque centesimi di lira per le categorie dei gruppi B e C - delle rendite catastali unitarie (cioè delle rendite catastali riferite all'unità di consistenza) delle unità tipo della classe e, ove occorra per estendere il campo dell'indagine, di altre unità sussidiarie scelte fra quelle che, pur non essendo unità tipo, sono più rappresentative della classe.

Per ogni categoria e classe si compila il prospetto delle tariffe che deve essere sottoposto all'approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura prescritta dalla legge e dal regolamento.

Le tariffe approvate e rese così definitive sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale.

Accertamento.-

Con l'accertamento, sulla scorta delle dichiarazioni

e delle planimetrie presentate a norma di legge dagli interessati, si provvede:

- a) a individuare ciascuna porzione di immobile, o intero immobile o complesso di immobili da accertarsi come distinta unità immobiliare, con riguardo essenzialmente al requisito della utilizzazione autonoma secondo l'uso locale, nonchè, come elemento indicativo, allo stato di fatto, cioè all'esistenza in atto di un reddito concreto proprio;
- b) alla determinazione dei dati di riferimento alla mappa (Sezione, Foglio, numero principale e subalterno) di ciascuna unità immobiliare e dei dati di ubicazione (via, piazza, ecc.; numero civico; piano);
- c) alla determinazione della ditta, vale a dire delle persone fisiche o giuridiche, alle quali deve essere intestata l'unità immobiliare, a titolo di proprietà o di condominio o di possesso, o di diritto reale di godimento;
- d) alla determinazione della consistenza (vani, metri cubi, metri quadrati) di ciascuna unità immobiliare;
- e) alla verifica della planimetria con semplice esame a vista escludendo ogni misura, al solo scopo di decidere sulla accettabilità in relazione alla corrispondenza o meno allo stato di fatto e alla osservanza delle prescrizioni del regolamento.

Classamento.

Il classamento dell'unità immobiliare si esegue in base alle condizioni fisiche ed economiche di essa al momento del sopraluogo, determinando dapprima la cate-

goria alla quale deve essere assegnata in base alla destinazione propria e poi, mediante opportuno confronto con le unità tipo della categoria, la classe, identificandola con quella a cui appartiene l'unità tipo che possiede qualità, caratteristiche, requisiti, condizioni e quindi complessivamente capacità di reddito unitario più prossimi a quelli dell'unità immobiliare in esame.

Nella determinazione della categoria alla quale deve essere assegnata l'unità immobiliare da classare si tiene conto delle caratteristiche costruttive e dell'uso appropriato, e non già di destinazioni anormali od eccezionali di prevedibile breve durata.

Nella determinazione della classe, si tiene conto:

- come elemento diretto, principalmente di tutte le condizioni estrinseche dell'unità immobiliare e, secondariamente, delle condizioni intrinseche non considerate nella determinazione della categoria: le une e le altre in quanto influenzino il reddito;
- come elemento di controllo - limitatamente alle categorie per le quali, nella località è in uso il sistema dell'affitto - del reddito fondiario lordo unitario dell'unità, da calcolarsi con le modalità indicate.

L'esito del controllo si ritiene soddisfacente quando la differenza fra le due cifre corrispondenti al reddito medio unitario annuo lordo della classe e al reddito unitario lordo dell'unità non supera il 10 per cento della cifra più piccola.

In caso contrario l'esito è ritenuto insoddisfacente e si deve procedere alla revisione di tutti gli elementi di apprezzamento e di calcolo assunti - quali il fitto

attribuito all'unità immobiliare, le condizioni e caratteristiche riscontrate, la consistenza catastale - per individuare quelli fra essi eventualmente erronei, onde poter procedere alle opportune rettifiche.

Pubblicazione e trattazione dei reclami.-

Ultimate le operazioni di accertamento e classamento in una zona censuaria, inizia quel complesso di operazioni che va sotto il nome di "pubblicazione e trattazione dei reclami", che consta delle seguenti fasi:

- a) pubblicazione degli atti di formazione a cura dello Ufficio tecnico erariale col concorso dei rappresentanti della Commissione censuaria comunale;
- b) trattazione dei reclami a cura dei tecnici erariali col concorso dei rappresentanti della Commissione censuaria comunale e degli interessati, successiva trasmissione di essi alla Commissione medesima e relativo esame di merito;
- c) pubblicazione delle decisioni della Commissione anzidetta;
- d) trattazione dei ricorsi in appello a cura dei tecnici erariali, trasmissione di essi alla Commissione censuaria provinciale e relativo esame di merito.

La pubblicazione degli atti è stata eseguita in ciascun comune per un periodo di tempo di trenta giorni consecutivi, prorogato in via eccezionale, di altri trenta, sotto la sorveglianza di uno o più assistenti, scelti dall'Amministrazione del Catasto.

Negli atti pubblicati - lo schedario delle partite, lo schedario dei possessori, lo schedario dei numeri di mappa, oltre alla mappa stessa ed agli ulteriori documenti ritenuti utili dall'Amministrazione - erano riassunti i risultati delle operazioni di accertamento e classamento e perciò era consentito ai possessori di presentare reclami, da stendersi su appositi modelli, indirizzati alla Commissione censuaria comunale, per i seguenti titoli:

- intestazione, quanto l'intestazione di una partita o le unità immobiliari ad essa attribuite non corrispondessero, in tutto o in parte, allo stato di fatto;
- consistenza, quando questa risultasse errata al di là degli scarti ammessi nella misura di mezzo vano nel caso di consistenza misurata a vano utile, di 20 mc. nel caso di consistenza misurata a volume e di 1 mq. nel caso di consistenza misurata a superficie;
- categoria e classe, quando a giudizio del possessore le proprie unità immobiliari fossero state classate in difformità di altre citate a confronto;
- rendita catastale, quando, limitatamente alle unità immobiliari delle categorie D ed E, la rendita accertata risultasse superiore a quella ritenuta congrua, da indicarsi nel reclamo.

Oltre ai reclami era consentito ai possessori di presentare fogli di osservazioni per i seguenti titoli:

- ente censito non censibile o viceversa, nel caso di unità accertate che a giudizio dell'interessato dovevano essere escluse o viceversa;

- esenzione temporanea o permanente, nel caso di omessa registrazione di esenzioni accordate o di esenzioni ritenute spettanti;

- rettifica, nel caso di inesattezze per altri titoli.

I fogli di osservazioni sono stati tenuti distinti dai reclami perchè riguardanti questioni estranee alla competenza delle commissioni censuarie, per rientrare o in quella dell'Ufficio tecnico erariale, nel caso di errori, o in quella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette nel caso di accertamento di unità ritenute rurali, o esenti da imposte, dai possessori.

Chiusa la pubblicazione l'Amministrazione ha dovuto procedere alle verificazioni necessarie per esprimere il suo parere sui reclami e sui fogli di osservazione presentati dagli interessati, cioè alla trattazione dei reclami più sopra accennata.

La trattazione dei fogli di osservazioni comporta, come si è detto, la correzione di alcuni errori materiali o l'espressione di un parere da comunicare insieme al foglio di osservazioni al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette per le decisioni di sua competenza, sentite eventualmente le Commissioni Amministrative; decisioni che devono essere notificate all'Ufficio tecnico erariale perchè possa modificare gli atti in relazione.

La trattazione dei reclami vera e propria comporta invece il riesame dell'accertamento o del classamento o di ambedue le operazioni nei confronti delle unità immobiliari oggetto di contestazione.

Eseguite le necessarie verificazioni il tecnico catastale ha espresso il suo parere e le sue osservazioni in

merito all'oggetto della contestazione e quando tutti i reclami di una zona censuaria furono così trattati, l'Ufficio tecnico erariale ha provveduto a trasmetterli alla competente commissione censuaria comunale per le sue decisioni di prima istanza, nel termine di trenta giorni dalla data della consegna.

Per informare gli interessati dell'esito dei loro reclami si è proceduto successivamente in ciascun comune alla pubblicazione delle decisioni della Commissione censuaria comunale con le stesse modalità seguite per la pubblicazione degli atti.

Durante i trenta giorni di durata di questa seconda pubblicazione, gli interessati hanno avuto la possibilità di prendere conoscenza dell'esito dei loro reclami e di presentare eventualmente ricorsi in appello alla Commissione censuaria provinciale, contro le decisioni della Commissione censuaria comunale.

Anche l'Ufficio tecnico erariale ha avuto facoltà di produrre ricorsi alla Commissione censuaria provinciale, negli stessi termini imposti agli interessati, presentandoli alla Commissione stessa e dandone comunicazione agli interessati.

Sui ricorsi in appello la Commissione censuaria provinciale - a norma dell'articolo 85 del Regolamento - ha dovuto decidere entro 30 giorni dalla trasmissione dei ricorsi stessi da parte dell'Ufficio tecnico erariale, al quale ha quindi comunicato le decisioni adottate, restituendo gli atti.

Attivazione e allestimento degli atti di conservazione.-

Sotto il nome di attivazione va tutto il ciclo delle complesse operazioni conclusive della formazione del cata-
tasto che comprendono tre fasi distinte:

- 1) esecuzione dei lavori preliminari;
- 2) attivazione vera e propria;
- 3) allestimento degli atti di conservazione.

Per quanto concerne i lavori preliminari, l'Ufficio tecnico erariale, prima di procedere all'attivazione, ha provveduto:

- a) alla correzione degli atti in conformità della trattazione dei reclami;
- b) al calcolo, per ciascuna unità immobiliare, della rendita catastale come prodotto della consistenza per la tariffa della relativa categoria e classe;
- c) all'esame di tutte le segnalazioni di variazione pervenute posteriormente alla chiusura della trattazione dei reclami, o anche di quelle pervenute anteriormente che eventualmente non fossero già state esaminate, nonchè delle variazioni non segnalate delle quali fosse venuto a conoscenza, ivi comprese quelle riguardanti nuove costruzioni;
- d) alla registrazione delle variazioni, previa esecuzione degli accertamenti sopralluogo necessari;
- e) alla notifica ai possessori delle variazioni introdotte negli atti dando facoltà di reclamare all'Ufficio di attivazione.

Completati così gli atti necessari per l'attivazione,

costituiti da:

- lo schedario delle partite;
- lo schedario dei possessori;
- lo schedario dei numeri di mappa;
- gli altri atti sussidiari e complementari ritenuti necessari (mappa o abbozzo di mappa, schede di accertamento e classamento ecc.);

e venuto in possesso delle decisioni della Commissione censuaria provinciale sui ricorsi in appello, l'Ufficio ha proceduto all'attivazione vera e propria, operazione pubblica conclusiva, avente lo scopo di consentire agli interessati di:

- domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo Catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati, non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione;
- chiedere la correzione di errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione e simili) che avessero a riscontrarsi negli atti catastali;
- prendere cognizione del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello e ricorrere, eventualmente, alla Commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge.

Sostanzialmente quindi, l'attivazione non è se non una nuova pubblicazione degli atti aggiornati con le

correzioni conseguenti alla trattazione dei reclami e completati con la rendita delle singole unità immobiliari, oltre che delle decisioni della commissione censuaria provinciale sui ricorsi in appello.

Esaurita la fase pubblica di attivazione, gli Uffici tecnici hanno provveduto a introdurre negli atti le variazioni conseguenti e successivamente hanno proceduto all'allestimento degli atti di conservazione osservando le norme dell'apposita istruzione.